

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2014, n. 12

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse

INDICE

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse*

- Art. 1 - *Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 3 - *Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 12 - *Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 13 - *Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 14 - *Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 15 - *Sostituzione dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 16 - *Inserimento dell'articolo 17 ter nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 17 - *Inserimento del capo V bis nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 18 - *Inserimento dell'articolo 17 quater nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 19 - *Inserimento dell'articolo 17 quinquies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 20 - *Inserimento dell'articolo 17 sexies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 21 - *Inserimento dell'articolo 17 septies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 17 octies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 23 - *Inserimento dell'articolo 17 novies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 24 - *Inserimento del capo V ter nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 25 - *Inserimento dell'articolo 17 decies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 17 undecies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 27 - *Inserimento dell'articolo 17 duodecies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 28 - *Inserimento dell'articolo 17 ter decies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 29 - *Inserimento dell'articolo 17 quater decies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 30 - *Inserimento dell'articolo 17 quindecies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 31 - *Inserimento dell'articolo 17 sedecies nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 32 - *Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 33 - *Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 34 - *Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 35 - *Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 36 - *Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006*
- Art. 37 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 38 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi, compiti e attività comunali

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005)

Art. 40 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 46 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 49 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 50 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Art. 51 - Disposizione transitoria

Capo III - Disposizioni comuni

Art. 52 - Disposizioni finanziarie

Allegato A - Inserimento della tabella B nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 6)

Allegato B - Inserimento della tabella C nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 20)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis
Principi e obiettivi

1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale promuove con questa legge l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche.

3. La Provincia, previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, promuove la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni in essi compresi.

4. La Provincia tutela e incentiva la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni, promuove e s'impegna allo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalità.

5. La Provincia promuove iniziative di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l'adozione di intese o altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche per quanto attiene alla semplificazione dei procedimenti cui sono interessati le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: "Questa legge disciplina inoltre i casi e le forme per l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni mediante la costituzione delle comunità nei territori individuati ai sensi dell'articolo 12, nonché per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni negli ambiti territoriali da individuare secondo quanto disposto dall'articolo 13." sono sostituite dalle seguenti: "Questa legge disciplina inoltre le modalità:

- a) per l'esercizio associato delle funzioni amministrative indicate nell'articolo 8 da parte dei comuni mediante le comunità;
- b) per l'esercizio obbligatorio delle funzioni dei comuni mediante convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis;
- c) per l'organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi pubblici dei comuni."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Consiglio delle autonomie locali

1. La partecipazione degli enti locali alla determinazione delle politiche provinciali, sia di natura normativa che d'indirizzo amministrativo, è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono le intese previste da questa legge con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005)."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle materie diverse da quelle del comma 1, la legge provinciale trasferisce le funzioni ai comuni, con l'obbligo di esercizio in forma associata; le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni per il tramite delle comunità. Il trasferimento delle funzioni garantisce l'effettivo potere delle comunità d'incidere sulle scelte amministrative in ragione delle specifiche peculiarità del loro territorio. Sono mantenuti in capo ai sindaci e ai comuni, fatto salvo l'obbligo di gestione associata previsto dall'articolo 9 bis, i compiti e le attività già loro attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le comunità esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti d'indirizzo e di coordinamento approvati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le comunità si avvalgono delle proprie strutture operative oppure, mediante convenzione, delle strutture di altri enti pubblici o di loro organismi strumentali. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti d'indirizzo e di coordinamento previsti da questo comma le comunità definiscono il proprio modello organizzativo sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Se non lo fanno la Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dall'ordinamento degli enti locali."

3. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: "ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione" sono soppresse.

4. Nella lettera f) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: "e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici" sono soppresse.

5. Le lettere e), g), i) e j) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogate.

6. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"h) la programmazione delle infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;"

7. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle opere e interventi di interesse locale a carattere comunale, relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche."

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Per promuovere specifici modelli di sviluppo territoriale integrati, gli strumenti di programmazione economica della Provincia, su richiesta delle comunità interessate, possono prevedere azioni e attività d'interesse locale i cui criteri d'attuazione sono assunti d'intesa con le singole comunità. Queste azioni e attività possono riguardare le seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato,

fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio.

5 ter. La programmazione delle infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale è effettuata assicurando la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili."

9. I commi 7, 8, 11 e 13 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

10. Nel comma 9 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: "Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell'adozione degli strumenti di programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse assegnati. A tal fine:

- a) gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie; di tali risorse si tiene conto anche nell'ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale;
- b) gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata; l'intesa è conclusa nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione, anche in deroga alla vigente legislazione provinciale che regola le procedure di approvazione dei predetti strumenti; in caso di mancata intesa nei tempi previsti la Provincia può comunque approvare i propri atti, dando atto delle modalità con cui è stato attuato il contraddittorio e delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate."

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali." sono inserite le seguenti: "I predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle imprese."

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"b) gli standard o livelli minimi di qualità e di economicità delle prestazioni pubbliche;"

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La definizione degli atti d'indirizzo e di coordinamento deve assicurare alle comunità, in rapporto alle risorse disponibili, un effettivo potere di decisione autonoma per l'esercizio della funzione oggetto d'indirizzo. Se sono rideterminate le risorse disponibili è conseguentemente ridefinito l'atto d'indirizzo e di coordinamento.

2 ter. Su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

2 quater. La Provincia, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi della comunità in caso di omesso o non conforme esercizio delle funzioni in violazione di legge o dei vincoli posti dagli atti di indirizzo e di coordinamento."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
- b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;
- c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;
- d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;
- e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invariante organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

- a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;
- b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);
- c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a

cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i Comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La deliberazione di cui al comma 3 prevede l'esonero dall'obbligo di gestione associata per i comuni che a partire dal 1 gennaio 2013 e fino al turno generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015 hanno avviato o completato processi di fusione. Il predetto esonero è inoltre previsto per i comuni che hanno avviato, entro la data di approvazione della predetta deliberazione, processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni. Se il percorso di fusione non è approvato dalla relativa consultazione referendaria entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata deliberazione, la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata, prevedendo la modificazione degli ambiti di gestione associata già costituiti. Nei casi previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati; decorsi tre anni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3 o, ove successiva, dalla data di elezione del sindaco del nuovo comune, la Giunta provinciale verifica il raggiungimento dei livelli di spesa fissati ai sensi del comma 6 e dispone specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7, o dispone l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione."

Art. 7

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"e) le intese con il Consiglio delle autonomie locali da attuare ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Nel territorio della comunità della Vallagarina l'individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 8 è effettuata tenendo in considerazione la centralità del Comune di Rovereto nel territorio. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali a queste funzioni. Con convenzione tra la comunità e il Comune di Rovereto possono essere individuati anche compiti e attività esercitati dal comune relativamente al proprio territorio ed eventualmente a tutto o a una parte del territorio della comunità. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere che una quota delle risorse del fondo previsto dall'articolo 24 bis, comma 1, assegnate alla Comunità della Vallagarina siano destinate al finanziamento di interventi individuati d'intesa tra la comunità e il Comune di Rovereto.

2 ter. Nel rispetto del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area del comparto autonomie locali, l'eventuale passaggio di personale è disciplinato da apposito accordo stipulato tra il Comune di Rovereto, la Comunità della Vallagarina e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "da raggiungere ai sensi dell'articolo 6".

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: "La conferenza permanente stabilisce" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito delle intese di cui all'articolo 6 sono stabiliti".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso di fusione tra due o più comuni appartenenti a territori diversi la Provincia, su proposta del comune derivante dalla fusione, dispone l'aggregazione di quest'ultimo all'uno o all'altro territorio, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 4."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis
Aree geografiche

1. A seguito dell'approvazione della deliberazione di individuazione degli ambiti per la gestione associata dei servizi comunali, di cui al comma 3 dell'articolo 9 bis, la Giunta provinciale su proposta delle amministrazioni interessate e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ripartire il territorio della comunità in aree geografiche individuate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) omogeneità delle caratteristiche geografiche, etnico-linguistiche, socio-economiche e sufficiente grado d'identificazione nelle tradizioni storico-culturali della popolazione;
- b) adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pianificazione e di

programmazione territoriale e socio-assistenziale.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire eventuali ulteriori criteri per la ripartizione del territorio ai sensi del comma 1.

3. Se tutti i comuni compresi in un'area geografica costituiscono, a seguito di fusione, un comune unico, tale comune assume, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Il Comune di Rovereto ha le caratteristiche per poter essere riconosciuto area geografica ai sensi del comma 1. A tal fine, con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa tra la comunità e il nuovo comune, sono definiti i rapporti attivi e passivi che passano in capo al comune. Il Comune di Rovereto può presentare la richiesta di riconoscimento dopo l'entrata in vigore di questo articolo.

4. Se in tutte le aree geografiche del territorio di una comunità si costituiscono comuni unici ai sensi del comma 3 si procede alla liquidazione della comunità ai sensi di quanto previsto dal comma 5.

5. Quando si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni di un territorio questo comune assume le funzioni precedentemente gestite mediante la comunità. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità per la liquidazione delle comunità sulla base delle disposizioni di questa legge per la liquidazione dei comprensori, in quanto compatibili.

6. Per assicurare che le funzioni siano esercitate nel rispetto del principio di adeguatezza, la Giunta provinciale può stabilire che determinate funzioni precedentemente gestite mediante le comunità siano esercitate dai comuni unici costituiti ai sensi dei commi 3 e 5:

- a) attraverso una convenzione con le rispettive comunità o con altri comuni unici;
- b) nel rispetto di linee guida uniformi adottate dai comuni unici, dalle comunità cui essi appartenevano precedentemente e da altri comuni unici costituiti nell'ambito di queste comunità.

7. Ove le convenzioni e le linee guida uniformi previste dal comma 6 non siano approvate entro il termine fissato dalla Giunta provinciale, la stessa può attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale.

8. Fino alla liquidazione della comunità ai sensi del comma 4, la Provincia definisce le risorse di cui all'articolo 24 bis spettanti all'intero territorio di cui all'articolo 12. Le comunità e i comuni-comunità definiscono d'intesa tra loro il riparto delle risorse tra gli enti interessati e la relativa programmazione degli interventi. In caso di mancata intesa trova applicazione quanto previsto dall'articolo 24 bis."

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale" sono soppresse.

2. All'inizio della lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "il numero dei componenti del comitato esecutivo e".

3. Le lettere c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogate.

4. Il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del

2006 è sostituito dal seguente: "Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica."

5. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "tra uomo e donna" sono soppresse.

6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"a) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter;"

7. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"c bis) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte; a tal fine è possibile prevedere l'istituzione della conferenza dei sindaci con funzioni propositive e consultive."

8. Per essere istituita ai sensi della lettera c bis) del comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 la conferenza dei sindaci deve essere confermata con apposita integrazione dello statuto della comunità.

9. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "del comprensorio" sono sostituite con le parole: "della comunità di valle".

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Organi della comunità

1. Sono organi della comunità:

- a) il consiglio;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

2. Al presidente, ai membri del comitato esecutivo e a quelli del consiglio di comunità spetta un'indennità massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 (Norme sulle indennità di carica in favore degli amministratori comunali), non spetta alcuna forma di indennità, salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l'indennità prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale."

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Il consiglio

1. Il consiglio è l'organo d'indirizzo e controllo; approva i bilanci, i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto a esso sottoposto dal presidente di comunità; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto.

2. Il consiglio è composto dal presidente di comunità, che lo presiede, e da:

- a) ventidue componenti nelle comunità con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
 - b) sedici componenti nelle comunità con popolazione da 20.001 a 40.000 abitanti;
 - c) dodici componenti nelle comunità con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti;
 - d) dieci componenti nelle comunità con popolazione fino a 10.000 abitanti.
3. Il consiglio dura in carica cinque anni.
4. Salve diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Sono eleggibili alla carica di consigliere di comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), e dall'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Sono comunque compatibili con la carica di consigliere di comunità le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
Il presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio e il comitato esecutivo.
2. Sono eleggibili alla carica di presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano all'elezione del presidente le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. La carica di presidente di comunità è compatibile con le cariche di consigliere, di sindaco e di assessore dei comuni appartenenti alla comunità.
3. Il mandato del presidente dura cinque anni; il presidente uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo.
4. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente. Il vicepresidente è designato dal presidente tra i componenti del comitato esecutivo o, nel caso di assenza del comitato esecutivo, tra i componenti del consiglio. In caso di mancata designazione, il componente del consiglio di comunità più giovane di età svolge le funzioni di vicepresidente."

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 bis
Il comitato esecutivo

1. I componenti del comitato esecutivo diversi dal presidente sono nominati e revocati dal presidente medesimo.
2. Il comitato esecutivo è composto:
- a) dal presidente e da un numero massimo di quattro componenti, nelle comunità il cui consiglio è

composto da ventidue componenti;

- b) dal presidente e da un numero massimo di tre componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da sedici componenti;
- c) dal presidente e da un numero massimo di due componenti, nelle comunità il cui consiglio è composto da dodici componenti.

3. Nelle comunità il cui consiglio è composto da dieci componenti, le funzioni del comitato esecutivo sono attribuite al presidente, con possibilità di delega, per affari specifici, a singoli componenti del consiglio.

4. Nelle comunità composte da oltre ventuno comuni, gli statuti possono prevedere modalità di nomina tali da garantire la rappresentanza di sottoterritori definiti dallo statuto.

5. Nelle comunità in cui il comitato esecutivo è costituito da almeno tre componenti, uno di questi deve appartenere al genere meno rappresentato.

6. Per la tutela della popolazione mochena e di quella cimbra, la composizione del comitato esecutivo è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14 bis.

7. Possono essere nominati componenti del comitato esecutivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano alla nomina di componente del comitato esecutivo le cause d'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 3 del 1994 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1956. Sono comunque compatibili con la carica di componente del comitato esecutivo le cariche di sindaco e di componente dei consigli e delle giunte dei comuni appartenenti alla comunità.

8. Il comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo presidente, salvo quanto previsto dall'articolo 17 ter."

Art. 16

Inserimento dell'articolo 17 ter nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 ter

Scioglimento del consiglio e decadenza del presidente e del comitato esecutivo

1. In caso di cessazione dalla carica di presidente di comunità il comitato esecutivo decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

2. Si procede allo scioglimento del consiglio anche in caso di:

- a) dimissioni, presentate contestualmente, della metà più uno dei consiglieri;
- b) riduzione dell'organo alla metà dei suoi componenti per impossibilità di surroga;
- c) costituzione di un comune unico da parte di tutti i comuni compresi in un'area geografica, ai sensi dell'articolo 12 bis.

3. Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Provincia, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, il consiglio e il comitato esecutivo rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente; le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), con il decreto di scioglimento il Presidente della Provincia fissa i termini delle fasi del procedimento elettorale previste dal capo V bis. I termini decorrono dalla data del decreto. Il rinnovo del consiglio di comunità avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento. Il termine può essere prorogato, per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere l'elezione col turno elettorale generale delle comunità, come disciplinato dal capo V bis.

6. Se lo scioglimento del consiglio di comunità avviene nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale il presidente, il comitato esecutivo e il consiglio di comunità eletti rimangono in carica fino alla scadenza del turno elettorale generale

successivo. Negli altri casi gli organi della comunità rimangono in carica fino al turno elettorale generale dei comuni.

7. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del consiglio e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.

8. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia e nei casi previsti dal comma 2, il decreto di scioglimento previsto dal comma 3 nomina un commissario che esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità.

9. In caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso subentra nella carica il primo dei non eletti."

Art. 17

Inserimento del capo V bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente capo:

"Capo V bis
Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità"

Art. 18

Inserimento dell'articolo 17 quater nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 quater
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del consiglio e del presidente sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce anche le date di svolgimento delle fasi elettorali previste dagli articoli 17 quinquies, 17 sexies e 17 septies."

Art. 19

Inserimento dell'articolo 17 quinquies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 quinquies
Presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri

1. Il presidente e i consiglieri sono eletti dal corpo per l'elezione degli organi della comunità.

2. Le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della comunità dalle ore otto del trentesimo giorno fino alle ore dodici del trentunesimo giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni.

3. La candidatura è depositata assieme al programma del candidato presidente e a un'unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità, che devono essere sottoscritti da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità.

4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al 60 per cento degli stessi, arrotondato all'unità superiore.

5. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento del numero dei candidati; se da questa percentuale, applicata ai candidati del genere meno rappresentato, si ricava un numero che contiene una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero di questi candidati è arrotondato all'unità inferiore. Se la percentuale non è rispettata l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto di questo comma. La lista che, in seguito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 3 è inammissibile."

Art. 20

Inserimento dell'articolo 17 sexies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 sexies

Formazione del corpo per l'elezione degli organi della comunità

1. Il corpo per l'elezione degli organi della comunità è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3. Nelle comunità in cui, in applicazione della tabella C, il corpo per l'elezione degli organi di una comunità risulta composto da meno di quindici membri, ciascun comune appartenente alla comunità designa un numero doppio di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliari.

3. In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni ai sensi della tabella C, con arrotondamento all'unità inferiore. I restanti componenti sono riservati alla maggioranza.

4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni consigliere può esprimere fino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.

5. I singoli comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti ai sensi dei commi 2 e 3."

Art. 21

Inserimento dell'articolo 17 septies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 sexies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 septies

Elezione del presidente di comunità

1. Il presidente di comunità è eletto dai consiglieri e sindaci costituenti il corpo per l'elezione

degli organi della comunità con voto diretto, libero e segreto. L'elezione è indetta dal Presidente della Provincia con proprio decreto, entro trenta giorni dal termine per il deposito delle candidature a presidente di comunità e avviene in unica giornata, dalle ore otto alle ore venti, nel seggio elettorale costituito presso ciascuna comunità.

2. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente di comunità. Le schede di votazione sono fornite dall'ufficio elettorale previsto dall'articolo 17 quinquies, comma 2.

3. L'ufficio elettorale proclama eletto presidente di comunità il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato raggiunge questa maggioranza, il corpo per l'elezione degli organi della comunità è convocato il quattordicesimo giorno successivo, con decreto del Presidente della Provincia, per il ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane. In caso di parità di voti nel ballottaggio è eletto il candidato alla carica di presidente più giovane."

Art. 22

Inserimento dell'articolo 17 octies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 septies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 octies

Elezione del consiglio di comunità

1. Contestualmente all'elezione del presidente ciascun componente del corpo per l'elezione degli organi della comunità esprime il proprio voto di preferenza per un candidato consigliere; può essere espressa una seconda preferenza per un candidato di genere diverso dal primo. I voti di preferenza sono espressi sulla scheda per l'elezione del presidente e possono essere attribuiti solo a candidati appartenenti alla lista del presidente votato.

2. L'ufficio elettorale determina il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato e compone una graduatoria in ordine decrescente. A parità di voti di preferenza ottenuti è anteposto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità è anteposto il candidato più giovane.

3. I seggi sono attribuiti alle liste in proporzione al risultato elettorale ottenuto al primo turno dai candidati presidenti, assicurando almeno il 60 per cento dei seggi alla lista collegata al presidente eletto, con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 1994. L'ufficio elettorale proclama eletti consiglieri, in relazione ai seggi spettanti, in primo luogo i candidati presidenti non risultati eletti e successivamente i candidati che nell'ordine della graduatoria stabilita ai sensi del comma 2 hanno riportato le cifre individuali più alte. Se le preferenze espresse non consentono di completare la composizione del consiglio della comunità l'ufficio elettorale proclama eletti, fino al raggiungimento del numero di componenti assegnati per ogni lista, i primi candidati non eletti in base all'ordine di lista.

4. La prima seduta del consiglio della comunità è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti."

Art. 23

Inserimento dell'articolo 17 novies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 novies

Ulteriori disposizioni

1. Le modalità per l'attuazione di questo capo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali."

Art. 24

Inserimento del capo V ter nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente capo:

"Capo V ter
Partecipazione nelle comunità"

Art. 25

Inserimento dell'articolo 17 decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo V ter della legge, è inserito il seguente:

"Art. 17 decies
Processo partecipativo

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di decisioni pubbliche di competenza delle comunità, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;
- b) integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società;
- c) valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali;
- d) promozione di un'informazione trasparente e imparziale;
- e) promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
- f) rafforzamento della legittimazione e del ruolo delle comunità e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni;
- g) riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure decisionali."

Art. 26

Inserimento dell'articolo 17 undecies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 undecies
Diritti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini aventi un'età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio della comunità e i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del processo partecipativo.

2. Sono legittimati a proporre l'attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni."

Art. 27

Inserimento dell'articolo 17 duodecies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 undecies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 duodecies
Autorità per la partecipazione locale

1. L'autorità per la partecipazione locale, di seguito denominata autorità, è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi nelle comunità.

2. L'autorità è nominata dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Provincia.

3. L'autorità è composta da un funzionario provinciale, da un membro designato dal Consiglio provinciale a maggioranza qualificata e da uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra persone di provata competenza in materia di processi decisionali pubblici; il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per la scelta e i requisiti dei componenti esperti.

4. L'autorità si riunisce almeno due volte l'anno, oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità. Ai componenti dell'autorità spetta il rimborso delle spese di viaggio e di quelle per la consumazione dei pasti sostenute per lo svolgimento della loro attività, nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Ai componenti esperti spettano i compensi determinati nella deliberazione di nomina entro i limiti massimi definiti in base alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

5. L'autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza, il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori."

Art. 28

Inserimento dell'articolo 17 ter decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 duodecies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 ter decies
Compiti dell'autorità

1. L'autorità svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) attiva d'ufficio i processi partecipativi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 1;
- b) valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 2, e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia;
- c) decide sulla rilevanza e la titolarità dell'interesse a partecipare dei soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 1;
- d) cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati;
- e) assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l'ampia diffusione delle relative informazioni, anche assicurandone la pubblicità nei siti istituzionali delle comunità;

- f) fornisce assistenza e consulenza ai comuni nei casi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 3."

Art. 29

Inserimento dell'articolo 17 quater decies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 quater decies
Forme della partecipazione

1. Sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione:
 - a) la proposta di piano sociale;
 - b) il documento preliminare all'accordo-quadro di programma;
 - c) il programma degli investimenti territoriali previsto dall'articolo 24 bis, comma 1;
 - d) la proposta di programma di sviluppo economico.
2. La comunità comunica all'autorità l'avvio della procedura per l'approvazione degli atti previsti dal comma 1, per consentire l'attivazione del processo partecipativo.
3. Al di fuori dei processi indicati nel comma 1, i soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 2, possono presentare all'autorità per la partecipazione proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti o decisioni che rientrano nelle competenze della comunità di riferimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta per l'attivazione di un processo di partecipazione, l'autorità per la partecipazione comunica ai soggetti promotori l'esito della valutazione in merito alla ammissibilità della proposta e, in caso di risposta positiva, le modalità di svolgimento del processo partecipativo. L'autorità è tenuta comunque a motivare le proprie decisioni. Qualora l'autorità per la partecipazione non risponda entro il termine fissato in questo comma, la proposta di partecipazione si intende ammessa e gli atti o le decisioni oggetto della proposta sono sospesi fino alla conclusione del processo partecipativo.
4. I comuni possono avvalersi del supporto amministrativo dell'autorità nell'attivazione di processi partecipativi afferenti ai soli territori comunali.
5. L'autorità può strutturare i processi partecipativi nelle forme da essa ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Le modalità di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati."

Art. 30

Inserimento dell'articolo 17 quindecies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 quindecies
Esiti ed effetti dei processi partecipativi

1. Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione, mediante l'approvazione da parte dell'autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la comunità interessata a decidere in modo conforme. La comunità motiva comunque le proprie decisioni, se differiscono dai risultati emersi nel processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale della comunità."

Art. 31

Inserimento dell'articolo 17 sedecies nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 17 quindicies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 17 sedecies
Altre disposizioni

1. La Provincia assicura la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'autorità.

2. Con regolamento sono stabilite le norme di esecuzione di questo capo e la data entro la quale le comunità devono modificare i propri statuti in conformità alle disposizioni di questo capo e del regolamento.

3. Questo capo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 2."

Art. 32

Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Il comma 14 bis dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"14 bis. Per la tutela della popolazione mochena e rispettivamente di quella cimbra, nelle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati dal comma 12 il comitato esecutivo è composto da un ulteriore componente; nel caso previsto dall'articolo 17 bis, comma 3, se il comitato esecutivo non è costituito, il presidente delega a un consigliere la tutela delle predette popolazioni."

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, approva disposizioni in materia di tributi locali che ne riducono il gettito, l'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto individua le modalità finanziarie per compensare o diminuire l'impatto della riduzione qualora le disposizioni siano state oggetto di intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni.

3. La Provincia e i comuni assicurano la perequazione delle risorse per la spesa corrente con riguardo ai comuni con minore capacità fiscale e ai livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche, mediante il fondo di solidarietà comunale disciplinato dall'articolo 24.

4. Questa legge promuove l'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese d'investimento, individuando nella comunità il soggetto competente all'individuazione delle opere strategiche e all'eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 24 bis."

Art. 34

Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Patto di stabilità provinciale

1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e secondo il principio di leale collaborazione, al conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva derivanti dall'ordinamento europeo e degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione europea.

2. Per perseguire le finalità del comma 1, nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 27 sono definiti i vincoli, i concorsi, gli obblighi e gli obiettivi da assegnare ai comuni e alle comunità.

3. Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione:

- a) di obiettivi comuni di politica tributaria, di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, delle prestazioni pubbliche e dell'efficienza economica;
- b) di strumenti e procedure volti ad assicurare la trasparenza della spesa pubblica e della tassazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dei ruoli istituzionali di Provincia, comuni e comunità;
- c) di strumenti per la corretta misurazione della capacità fiscale;
- d) di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico."

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale

1. Al finanziamento delle spese di parte corrente provvedono i comuni con le entrate proprie e con quelle derivanti dagli strumenti di perequazione previsti da quest'articolo.

2. Per i fini del comma 1 spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo di solidarietà comunale finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche.

3. Il fondo di solidarietà è definito per ambiti corrispondenti ai territori delle comunità; è alimentato con risorse provinciali e con una quota del gettito dei tributi locali e delle altre entrate proprie degli enti locali, definita nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto speciale, riscossa nei comuni con maggiore capacità fiscale, che i comuni versano nel fondo. Nell'intesa si tiene conto anche del concorso dei territori alla promozione dello sviluppo.

4. Una quota del fondo di solidarietà è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mochene e cimbre per le finalità previste dallo Statuto speciale.

5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni e dei trasferimenti a carico dei comuni, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse prestazioni."

Art. 36

Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

Fondi per il finanziamento delle spese d'investimento

1. La Provincia istituisce un fondo destinato alle comunità per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento di comuni e comunità considerate rilevanti dalla programmazione provinciale e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità. I criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; nei casi di particolare complessità territoriale ai fini della ripartizione delle risorse, nell'ambito di questi criteri la Giunta provinciale può definire sottoambiti all'interno del territorio della comunità. Quote del fondo possono essere destinate dalla Giunta provinciale al finanziamento di opere e interventi d'interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d'interesse specifico di singoli enti locali. Le comunità, con il programma degli investimenti territoriali, individuano gli interventi propri e dei comuni ai quali le risorse del fondo sono destinati, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta provinciale; in caso d'inadempimento di quest'obbligo, all'individuazione degli interventi provvede direttamente la Giunta provinciale. La programmazione degli interventi, prima dell'approvazione definitiva, è trasmessa alla Giunta provinciale per la valutazione della sua coerenza con la programmazione della Provincia e con gli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 9, comma 2. I programmi di investimento territoriale indicati in questo comma sono approvati dopo aver esperito le procedure di dibattito pubblico previste dal capo V ter.

2. Per il finanziamento delle spese d'investimento dei comuni e delle comunità diverse da quelle del comma 1 è costituito un fondo alimentato con risorse provinciali e ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all'incremento di queste infrastrutture.

3. Sulla base di criteri e modalità previsti nell'intesa annuale in materia di finanza locale, in luogo dell'erogazione di risorse ai sensi del comma 1 la Provincia può realizzare direttamente gli interventi degli enti locali, avvalendosi della Patrimonio del Trentino s.p.a., previa convenzione con gli enti interessati.

4. I criteri di riparto delle risorse previste da quest'articolo devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d'investimento."

Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento dello statuto della comunità alle disposizioni di questa legge le procedure per la nomina dei componenti del consiglio, del presidente e del comitato esecutivo da parte della comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. I componenti degli organi della comunità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina dei nuovi organi della comunità secondo quanto previsto da questa legge.

Art. 38

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: "Attraverso la stipulazione di una apposita convenzione, i comuni possono inoltre avvalersi

per l'esercizio delle funzioni di polizia locale del comprensorio cui appartengono ovvero degli enti individuati dalla legge provinciale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali." sono soppresse.

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi, compiti e attività comunali

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel numero 4) della lettera a) del comma 3 le parole: "le comunità" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti capofila";
- b) nel comma 5 le parole: "In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale." sono soppresse.

2. All'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: ", mediante le comunità di appartenenza," sono soppresse;
- b) nel comma 1 le parole: "e dal presidente della comunità di riferimento" sono soppresse;
- c) nel comma 2 le parole: "e dal presidente della comunità" sono soppresse;
- d) il comma 1 bis, il comma 3, il comma 3 ter e il comma 4 sono abrogati;
- e) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'avvio delle gestioni associate previste da quest'articolo le cui convenzioni sono state sottoscritte entro il 30 giugno 2014, mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie previste dall'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinati i criteri e le modalità di assegnazione di queste risorse.";

f) il comma 7 è abrogato.

3. I commi 1, 1 ter, 2, 4 bis, 5, 6 e 7 bis dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogati a decorrere dalla data stabilita dal provvedimento d'individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'1 luglio 2013 i comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti compresi nel territorio di ciascuna comunità esercitano obbligatoriamente il servizio di segreteria in gestione associata, mediante convenzione. La convenzione individua i criteri e le modalità di organizzazione del servizio, per assicurare che i segretari dei comuni aderenti alla gestione in forma associata provvedano alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte degli enti del territorio di riferimento aderenti alla convenzione.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) nel comma 4 le parole: "Nel rispetto della convenzione di cui al comma 2, l'organismo composto dai rappresentanti dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata attribuisce ai segretari degli enti aderenti alle convenzioni le funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dagli stessi comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica." sono soppresse;

d) il comma 5 è abrogato;

e) nel comma 6 la parola: "convenzione-quadro" è sostituita dalla seguente: "convenzione";

- f) nel comma 7, dopo le parole: "è consentita nella misura necessaria ad assicurare la presenza sul territorio" sono inserite le seguenti: "della comunità di appartenenza";
- g) nel comma 7 le parole: "Le modalità per assicurare tale dotazione di personale sono definite dall'organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo di gestione in forma associata del servizio." sono soppresse.

5. L'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato a decorrere dalla data stabilita dal provvedimento d'individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 come modificato dal presente articolo.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005)

Art. 40

Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis Definizioni

1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni date dall'articolo 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), oltre alle seguenti:

- a) collegio territoriale: insieme dei comuni ricadenti nella circoscrizione del medesimo territorio ad eccezione dei comuni con popolazione superiore ai dodicimila abitanti;
- b) assemblea territoriale: assemblea costituita dai sindaci dei comuni compresi nello stesso collegio territoriale;
- c) collegio delle minoranze germanofone: insieme dei comuni di Luserna, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina;
- d) assemblea dei comuni delle minoranze germanofone: assemblea costituita dai sindaci dei comuni compresi nel collegio delle minoranze germanofone;
- e) dimensione demografica del collegio o popolazione complessiva del collegio: popolazione residente nei comuni del collegio secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- f) consorzio: società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
- g) presidente del consorzio: presidente del consiglio di amministrazione del consorzio indicato nella lettera f)."

Art. 41

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
 - a) un sindaco in rappresentanza di ciascun collegio territoriale di dimensione demografica inferiore a venticinquemila abitanti;
 - b) due sindaci in rappresentanza di ciascun collegio territoriale di dimensione demografica uguale o superiore a venticinquemila abitanti;
 - c) un sindaco in rappresentanza del collegio dei comuni delle minoranze germanofone individuato a rotazione, tra i sindaci dei comuni mocheni e cimbri;
 - d) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a dodicimila abitanti;
 - e) il presidente del consorzio;
 - f) il sindaco di un comune che a seguito di fusione ha assunto le funzioni di comunità ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - g) un presidente di comunità nominato dai presidenti di comunità tra loro a maggioranza dei votanti in una seduta convocata dal presidente del consorzio."

Art. 42

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 3 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Designazione e nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali

1. I componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono designati, entro novanta giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, dalle assemblee territoriali e dall'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone.

2. Se durante il mandato un sindaco nominato nel Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), cessa dalla carica di sindaco, esso decade dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali. Le procedure per la sua sostituzione, valida per la durata residua del quinquennio, sono avviate entro trenta giorni dalla comunicazione della decadenza, secondo quanto previsto per la designazione originaria. Nel caso di cessazione dei componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), subentrano temporaneamente nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario.

3. Possono partecipare al voto ed essere designati quali componenti del Consiglio delle autonomie locali, nell'assemblea e per il collegio di riferimento, solo i sindaci in carica nel giorno della votazione.

4. In esito alle procedure previste dai commi 1 e 2 il presidente del consorzio, con decreto da pubblicare a fini costitutivi nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali. Se entro la scadenza del termine previsto dal comma 1 o dal comma 2 un'assemblea territoriale, oppure l'assemblea dei comuni delle minoranze germanofone, non ha comunicato la designazione del proprio rappresentante, è temporaneamente nominato all'interno del Consiglio delle autonomie locali il componente dell'assemblea di riferimento più giovane in ordine d'età avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. Ciascuna assemblea territoriale o l'assemblea delle minoranze germanofone può sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, designato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con le modalità ivi stabilite. Il presidente del consorzio è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla richiesta, l'assemblea interessata qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei componenti. Se l'assemblea non procede per qualsiasi causa alla nuova designazione, si intende confermato per il collegio il rappresentante già in carica.

6. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia."

Art. 43

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 4 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Modalità di designazione del Consiglio delle autonomie locali

1. La designazione dei rappresentanti di ciascun collegio territoriale e del collegio delle minoranze germanofone è disciplinata da quest'articolo e dalle eventuali ulteriori regole approvate dall'assemblea di riferimento prima dell'apertura della votazione:

- a) l'assemblea è convocata dal presidente del consorzio ed è presieduta dal sindaco più anziano d'età presente al momento di apertura della seduta; ai lavori dell'assemblea ha diritto a partecipare, con diritto di parola, il presidente del consorzio;
- b) il presidente dell'assemblea nomina tra i sindaci due scrutatori, che sottoscrivono, assieme a lui e al segretario verbalizzante, il verbale della seduta, tempestivamente comunicato al presidente del consorzio;
- c) la designazione della rappresentanza del collegio territoriale e del collegio delle minoranze germanofone è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea di riferimento;
- d) ciascun sindaco esprime un voto, in forma palese e per alzata di mano.

2. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia."

Art. 44

Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Insedimento del Consiglio delle autonomie locali

1. Il presidente del consorzio, entro venti giorni dalla data di nomina dei componenti convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali e la presiede sino all'elezione del presidente.

2. Se il presidente del consorzio non provvede agli adempimenti previsti da quest'articolo a essi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Provincia."

Art. 45

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e la giunta, salvo che ritenga di rinviare motivatamente l'elezione di uno o più di questi organi alla seduta successiva."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e di

organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative, in luogo del Consiglio delle autonomie locali, a una giunta istituita in seno al consiglio, nonché funzioni consultive a commissioni speciali o permanenti."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento, in particolare, assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumenti informatici."

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali, della giunta e delle commissioni eventualmente istituite esprime un voto."

5. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"5. Il Consiglio delle autonomie locali, la giunta e le commissioni eventualmente istituite deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti."

6. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"6. I componenti del Consiglio delle autonomie locali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti dei collegi."

Art. 46

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 sono inserite le parole: "con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuati gli atti cui non si applica questa lettera;".

2. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 le parole: "laddove le predette intese riguardino la Provincia e gli enti locali, esse sono definite nell'ambito della conferenza permanente prevista dall'articolo 9;" sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 e quanto specificamente previsto dalle leggi provinciali, i termini per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali e per la definizione delle intese sono stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, può differire i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'espressione di intese e pareri."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è inserito il seguente:

"5 bis. La Giunta provinciale procede all'adozione delle decisioni in materia di finanza locale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Sono comunque soggette alla suddetta procedura le scelte riguardanti:

a) l'ammontare delle risorse destinate agli enti locali e le relative modalità di riparto;

- b) la gestione della liquidità degli enti locali;
- c) la disciplina dei tributi locali nonché la definizione di atti di indirizzo e di coordinamento per la relativa applicazione;
- d) la regolamentazione del patto di stabilità provinciale e dei vincoli alla spesa degli enti locali."

Art. 47

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. L'articolo 9 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Modalità di definizione delle intese e rapporti con il Consiglio provinciale

1. Le intese richieste sugli atti di competenza della Giunta provinciale sono raggiunte con l'approvazione del medesimo testo da parte del Consiglio delle autonomie locali e della Giunta provinciale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le ulteriori intese previste dalla normativa vigente sono approvate, da parte del Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. I protocolli d'intesa sono sottoscritti dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per esaminare lo stato del sistema delle autonomie locali nella provincia di Trento. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità per l'attuazione di questo comma."

Art. 48

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è abrogato.

Art. 49

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 le parole: "dell'ufficio di presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "della giunta".

Art. 50

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 sono abrogati.

Art. 51

Disposizione transitoria

1. Le modificazioni della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 introdotte da questa legge si applicano dal primo rinnovo del Consiglio delle autonomie locali successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Capo III
Disposizioni comuni

Art. 52
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale, ad eccezione delle nuove spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 di questa legge, previste nell'importo di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 20.10.110 (Trasferimenti ai comprensori e alle comunità per oneri di gestione). Alla copertura dei nuovi oneri derivanti da questo articolo si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'articolo 75 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 novembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Allegato A
Inserimento della tabella B nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 6)

"Tabella B
Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9 bis

1.	Segreteria generale, personale e organizzazione
2.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5.	Ufficio tecnico
6.	Urbanistica e gestione del territorio
7.	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
8.	Servizi relativi al commercio
9.	Altri servizi generali

Allegato B
Inserimento della tabella C nella legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 20)

"Tabella C
Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l'elezione degli organi delle comunità (articolo 17 sexies, comma 2)

CLASSI DEMOGRAFICHE	NUMERO DEI COMPONENTI DEL CORPO ELETTORALE
comuni con popolazione fino a 500 abitanti	3
comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti	4
comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti	5
comuni con popolazione da 2.001 a 4.000 abitanti	7
comuni con popolazione da 4.001 a 5.000 abitanti	8
comuni con popolazione da 5.001 a 8.000 abitanti	9
comuni con popolazione da 8.001 a 12.000 abitanti	11
comuni con popolazione da 12.001 a 20.000 abitanti	14
comuni con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti	16
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	20